



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

III SEZIONE CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione, in persona del dott. Alessandro Auletta, letti gli atti del procedimento RGE n. 57/2017, letta l'istanza formulata dal precedente, rilevato che la qualificazione della stessa ex art. 624-*bis* c.p.c. porterebbe alla relativa declaratoria di inammissibilità (posto che è fissata udienza di vendita per il 21.11.2018); considerato che può nondimeno farsi applicazione dell'art. 161-*bis* d.a. c.p.c., che consente il differimento della vendita "con il consenso del creditore e degli offerenti"; considerato che allo stato non risultano presentate offerte e che, quindi, la richiesta del creditore precedente e dell'interventore è di per sé sufficiente a procurare il predetto differimento;

P.Q.M.

DISPONE ex art. 161 disp.att. c.p.c. il differimento della vendita per il periodo di 120 giorni, fermo il potere di valutare successive istanze ex art. 624-*bis* c.p.c., ove tempestive;

DISPONE che della presente ordinanza sia data adeguata pubblicità tramite il sito indicato nell'ordinanza di vendita;

DISPONE che la Cancelleria, stante quanto sopra, opponga ad eventuali offerenti che intendano formulare offerta d'acquisto il presente provvedimento, avvisandoli che la vendita sarà svolta in altro momento e per l'effetto lo autorizza a non raccogliere tali offerte;

PONE le spese pubblicitarie finora occorse a carico del debitore esecutato vista la propria disponibilità in tal senso.

Si comunichi con cortese sollecitudine.

Aversa, 19 novembre 2018

Il Giudice
dott. Alessandro Auletta

